ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

Art. 80-sexies

Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti

L'esercizio dell'attivita' di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti e' soggetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.

Versione in vigore dal 14 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Estremi	Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Parte	Seconda
Titolo	II — (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-59-2010/art-80-sexies-impianto-di-un-nuovo-molino-trasferimento-o-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

trasformazione-di-molini